

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2018



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Accise alcol – modalità di pagamento – immissioni in consumo dall'1 al 15 dicembre
- 4 | PMI creditrici delle P.A. – garanzia per la restituzione di finanziamenti alle banche
- 4 | Esecuzione forzata nei confronti dei creditori della PA - modifiche al CPC
- 5 | Interesse legale - modifica del tasso dall'1/1/19

## Prassi

- 6 | Credito d'imposta formazione 4.0 – chiarimenti del MISE
- 6 | Interventi di riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico - cessione del credito corrispondente alla detrazione
- 6 | Trasformazione dell'associazione professionale in società tra professionisti S.a.s.
- 6 | Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES e IRAP e dell'aliquota addizionale
- 7 | Contratti di locazione di natura transitoria - attestazione di rispondenza
- 7 | "Art-bonus" e "mecenatismo culturale"
- 7 | Deducibilità dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL accertati per anni pregressi
- 7 | Scissione asimmetrica con attribuzione alla società beneficiaria di un patrimonio netto contabile negativo
- 7 | ACE - norma antielusiva – incremento di partecipazione
- 8 | Consegna dichiarazione trasmessa per via telematica
- 8 | Servizi elettronici senza rilascio di scontrino
- 8 | Deduzione di interessi passivi maturati dalla holding
- 8 | Fusione – requisiti di vitalità economica
- 8 | Dichiarazione di successione rettificativa e correzione dell'errore materiale che non incide nella determinazione della base imponibile
- 8 | Scissione parziale asimmetrica di società semplice
- 9 | Prestazioni di servizi effettuate dagli Operatori socio sanitari – trattamento Iva
- 9 | Procacciamento della clientela e di conclusione di contratti di gioco a distanza – trattamento Iva
- 9 | Ace – incremento della base ACE a seguito di conferimenti da soggetti non residenti
- 9 | Differenza negativa (bargain purchase) risultante dalla fusione – IFRS 3
- 10 | Costi sostenuti per attività di ricerca commissionata a società residente dal socio unico statunitense
- 10 | ACE - Conferimenti provenienti da soggetti localizzati in territori non white listed
- 10 | Servizio di illuminazione elettrica con lampade votive gestito direttamente dai Comuni - trattamento Iva
- 10 | Fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini - Aliquota IVA

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Comunicazioni, strumenti e utilità

- 11 | Tax credit librerie - Modalità e termini di fruizione
- 11 | Cambio valute del mese di novembre 2018

# Ordinary Assist

## Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

11	Codici tributo
11	Causali contributo

## L'Agenzia delle entrate informa

12	Software
12	Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

13 14 15 16	Consiglio nazionale del notariato	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Riconoscimento del debito e imposta di registro</li> <li>✓ Cooperative sociali</li> </ul>
	Fondazione nazionale commercialisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Agevolazioni fiscali e amministrative per le imprese</li> </ul>
	Consiglio notarile di Milano	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Categorie di quote di S.r.l. PMI</li> <li>✓ Emissione di categorie di quote di S.r.l. PMI</li> <li>✓ Diritti di categorie di quote di S.r.l. PMI</li> <li>✓ Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato di S.r.l. PMI</li> <li>✓ Categorie di quote con diritto di opzione limitato di S.r.l. PMI</li> <li>✓ Categorie di quote con limitato diritto di controllo di S.r.l. PMI</li> <li>✓ Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di S.r.l. PMI</li> <li>✓ Emissione di quote di S.r.l. PMI</li> <li>✓ Acquisto di quote proprie da parte di S.r.l. PMI</li> </ul>

# Ordinary Assist

<b>NORMATIVA</b>	
<p><b>Accise alcol – modalità di pagamento – immissioni in consumo dall'1 al 15 dicembre</b>            Definite le modalità di <b>pagamento dell'accisa</b> sull'alcole etilico, sulle <b>bevande alcoliche e sui prodotti energetici</b> diversi dal gas naturale, dal carbone, dalla lignite e dal coke, relative all'immissione in consumo avvenute nel periodo dal 1° al 15 del mese di dicembre 2018. I relativi pagamenti sono effettuati entro il:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 18/12, se eseguiti con l'utilizzo del modello F/24, con esclusione della compensazione di eventuali crediti;</li> <li>• 27/12, se eseguiti direttamente in tesoreria o tramite c/c postale.</li> </ul> <p>L'Agenzia Dogane e Monopoli, a commento del suindicato decreto, con la nota n. 136232 dell'11/12/18 ha chiarito che è possibile utilizzare il modello F24 per i pagamenti in scadenza il 27/12/18, relativi a accisa sul gas naturale, accisa sui consumi di carbone, lignite e coke, imposta di consumo sugli oli lubrificanti e bitumi di petrolio, tassa sulle emissioni di anidride solforosa e di ossidi di azoto.</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze            Decreto 6/12/18 (G.U. n.289 del 13/12/18)</i></p>
<p><b>PMI creditrici delle P.A. – garanzia per la restituzione di finanziamenti alle banche</b>            Per le piccole e medie imprese nell'ambito del Fondo di garanzia, è stata istituita, una sezione speciale dedicata a <b>interventi di garanzia</b>, a condizioni di mercato, <b>in favore delle (PMI)</b> che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• sono in difficoltà nella restituzione delle rate di finanziamenti già contratti con banche e intermediari finanziari e</li> <li>• sono titolari di crediti nei confronti delle pubbliche Amministrazioni.</li> </ul> <p>La garanzia è rilasciata su finanziamenti già concessi alla PMI beneficiaria da una banca o da un intermediario finanziario, non già coperti da garanzia pubblica ed anche assistiti da ipoteca sugli immobili aziendali, classificati dalla stessa banca o intermediario finanziario come "inadempienze probabili".</p> <p>La garanzia copre, entro determinati limiti, il minore tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'importo del finanziamento non rimborsato dalla PMI beneficiaria alla data di presentazione della richiesta di garanzia, maggiorato degli interessi, contrattuali e di mora, maturati sino alla predetta data e;</li> <li>• l'ammontare dei crediti certificati vantati dalla PMI verso la PA.</li> </ul> <p>Un decreto del Ministro dello sviluppo economico, stabilirà le modalità, la misura, le condizioni e i limiti per la concessione, escussione e liquidazione della garanzia, nonché i casi di revoca. L'efficacia delle disposizioni è condizionata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi delle disposizioni sugli aiuti di stato.</p>	<p><i>Art. 1, D.L. n. 135 del 14/12/18 (G.U. n. 290 del 14/12/18)</i></p>
<p><b>Esecuzione forzata nei confronti dei creditori della PA - modifiche al CPC</b>            Previste disposizioni agevolative nell'ambito <b>dell'esecuzione forzata</b>, soprattutto nei confronti di soggetti creditori della pubblica amministrazione.</p>	<p><i>Art. 4, D.L. n. 135 del 14/12/18 (G.U. n. 290 del 14/12/18)</i></p>
<p><b>Condizioni più favorevoli al debitore nella conversione del pignoramento</b> - prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione, il debitore può chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione, all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.</p> <p>A tal fine deve essere depositata in cancelleria una somma non inferiore a <b>1/6 dell'importo del credito</b> per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.</p> <p>Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice può disporre che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il <b>termine massimo di 48 mesi</b> la somma.</p>	

# Ordinary Assist

Qualora il debitore ometta il versamento dell'importo determinato dal giudice, ovvero ometta o ritardi di oltre **30 giorni** il versamento anche di una sola delle rate previste, le somme versate formano parte dei beni pignorati.

**Pignoramento dell'immobile** - quando il debitore documenta di essere **titolare di crediti nei confronti di PA** certificati, per un ammontare complessivo pari o superiore all'importo dei crediti vantati dal creditore precedente e dai creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione dispone il **rilascio dell'immobile pignorato** per una data compresa tra il 60° e 90° giorno successivo a quello della pronuncia del decreto.

**Decorrenza** - le nuove disposizioni non si applicano alle esecuzioni iniziate anteriormente al 15/12/18.

## Interesse legale - modifica del tasso dall'1/1/19

Modificata la misura del **saggio degli interessi legali** di cui all'art. 1284 del codice civile. Il nuovo tasso è fissato allo **0,8%** in ragione d'anno con decorrenza dall'1/1/19. Si ricorda che la variazione del tasso legale impatta su una serie di disposizioni, fiscali e non, che ne prevedono l'applicazione, tra cui:

- adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;
- ravvedimento operoso;
- rateizzazione di somme dovute in caso di adesione a istituti deflativi del contenzioso;
- misura degli interessi non computati per iscritto;
- interessi di mora.

*Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 12/12/18 (G.U. n.291 del 15/12/18)*

# Ordinary Assist

PRASSI	
<p><b>Credito d'imposta formazione 4.0 – chiarimenti del MISE</b>            La circolare fornisce chiarimenti sull'applicazione del "<b>credito d'imposta formazione 4.0</b>" introdotto dall'art. 1 co. 46-56 della legge n. 205/2017 e le cui disposizioni attuative sono state individuate con il decreto 4/5/18, del Ministro dello Sviluppo economico.</p>	<p><i>Ministero dello sviluppo economico, circolare 3/12/18, n. 412088</i></p>
<p><b>Contratti collettivi</b> - lo svolgimento delle attività formative deve essere previsto in contratti sottoscritti - o anche semplicemente integrati in relazione a tali attività - a partire dall'1/1/18. Il termine di deposito dei contratti è il 31/12/18.</p> <p><b>Corsi on line</b> - sono ammissibili anche le attività svolte attraverso corsi e lezioni "on line". Tuttavia, tale possibilità di utilizzo dei corsi "<i>e-learning</i>" e "<i>streaming</i>" impone alle imprese l'onere di adottare strumenti di controllo idonei ad assicurare, con un sufficiente grado di certezza, l'effettiva e continua partecipazione del personale impegnato nelle attività formative.</p> <p><b>Cumulabilità del credito d'imposta con altre agevolazioni</b> – il credito d'imposta formazione 4.0 è considerato un aiuto di Stato con costi ammissibili identificabili e <b>può essere cumulato</b> senza limitazioni con altri aiuti di Stato che riguardino costi ammissibili diversi, anche nel caso in cui i due aiuti riguardino il medesimo progetto o iniziativa (a condizione che tale cumulo non determini il superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo di aiuto più elevati applicabili in base al regolamento n. 651/2014, ovvero del regime "<i>de minimis</i>").</p> <p><b>Imprese appartenenti a un gruppo ed obblighi documentali</b> - la relazione che illustra le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte può essere redatta con riferimento a un unico progetto formativo che indichi gli obiettivi comuni perseguiti nell'ambito del gruppo ed è possibile predisporre un unico registro didattico.</p> <p>Invece, il rilascio dell'apposita dichiarazione attestante l'effettiva partecipazione dei dipendenti alle attività formative deve essere effettuato da ciascuna società del gruppo.</p>	
<p><b>Riqualificazione energetica e riduzione rischio sismico - cessione del credito corrispondente alla detrazione</b>            Il diritto alla detrazione nasce per effetto dell'applicazione di una norma tributaria e si esercita al momento della liquidazione dell'imposta.            La cessione del diritto alla detrazione – peraltro, consentita, in via facoltativa, solo perché espressamente prevista da una disposizione tributaria – non fa venir meno tali caratteristiche; tramite tale cessione; infatti, il legislatore consente, semplicemente, l'utilizzo del credito corrispondente alla detrazione ad un soggetto diverso dal titolare della posizione tributaria che ha dato origine alla detrazione.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 84 del 5/12/18</i></p>
<p><b>Trasformazione dell'associazione professionale in società tra professionisti S.a.s.</b>            È stato chiarito che relativamente alla tipologia di reddito a cui le società tra professionisti costituite nelle forme di società commerciali sono assoggettate, occorre far riferimento al combinato disposto degli articoli 6, co. 3, e 81 del TUIR, i quali collegano la tipologia reddituale alla natura giuridica del contribuente. Poiché la società tra professionisti che si intende costituire per <b>conferimento dell'associazione professionale</b> assume la veste giuridica di S.a.s., il reddito dalla stessa prodotto è qualificabile come reddito d'impresa. Va da sé che per le prestazioni effettuate dalla S.a.s. nell'esercizio d'impresa non deve essere operata alcuna ritenuta sulla base di quanto disposto dall'art. 25, co. 1, del d.P.R. n. 600 del 1973.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 107 del 13/12/18</i></p>
<p><b>Definizione di intermediari finanziari ai fini IRES e IRAP e dell'aliquota addizionale</b>            È stato chiarito che il rinvio all'abrogato d.lgs. n. 87 del 1992 per l'individuazione degli intermediari creditizi e finanziari, nonché l'assenza di una definizione di "settore finanziario" con riferimento al citato art. 33 del D.L. n. 78 del 2010, portano a dover</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 106 del 13/12/18</i></p>

# Ordinary Assist

<p>considerare la società istante quale ente creditizio e finanziario, nonostante le novità introdotte dal decreto legislativo n. 136 del 2015, ossia le regole dettate per gli enti creditizi e finanziari in senso stretto.</p> <p>Sono stati forniti chiarimenti in risposta a un quesito relativo alla natura del soggetto, ossia se, ai fini IRES e IRAP, possa essere considerato un soggetto di natura "industriale" e non di tipo finanziario e, inoltre, se debba essere inclusa tra i soggetti appartenenti al "settore finanziario", ai fini dell'applicazione dell'aliquota addizionale di cui all'art. 33 del D.L. n. 78 del 2010. Per effetto del rimando del citato art. 59, co. 1, lettera b), del TUB, all'art. 1, co. 2, lettera f), numeri da 2 a 12, del medesimo TUB, vi rientrano anche i soggetti, come la società istante, che prestano "consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, di strategia industriale e di questioni connesse, nonché consulenza e servizi nel campo delle concentrazioni e del rilievo imprese" (cfr art. 1, co. 2, lettera f), numero 9, del TUB). <b>La risposta segnala tuttavia che la normativa è in corso di modifica.</b></p>	
<p><b>Contratti di locazione di natura transitoria - attestazione di rispondenza</b></p> <p>È stato precisato che, per i <b>contratti di locazione a canone concordato</b> stipulati in applicazione di accordi territoriali, che recepiscono il mutato assetto normativo, le parti contrattuali, in ipotesi di contratti "non assistiti", hanno l'obbligo di <b>acquisire l'attestazione</b> di rispondenza al fine di poter legittimamente godere delle agevolazioni fiscali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 105 del 12/12/18</i></p>
<p><b>"Art-bonus" e "mecenatismo culturale"</b></p> <p>È stato precisato che dalla disposizione di cui all'art. 100, co. 1, lettera m), del Tuir, discende che l'agevolazione possa essere <b>legittimamente fruita</b>, in applicazione del principio di cassa, esclusivamente nel 2017, <b>sotto forma di deduzione</b> dalla base imponibile ai fini delle imposte dirette.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 103 del 10/12/18</i></p>
<p><b>Deducibilità dei maggiori contributi INPS e premi assicurativi INAIL accertati per anni pregressi</b></p> <p>L'ispezione congiunta subita dalla società ha fatto emergere maggiori contributi previdenziali INPS e i maggiori premi assicurativi INAIL che la stessa società non aveva correttamente calcolato e contabilizzato durante l'arco temporale 01/10/2012 - 31/08/2017. La società <b>non può dedurre</b> ora questi componenti posto che <b>non ha rispettato il principio di competenza temporale</b> né, d'altronde, per questa tipologia di oneri si applica il principio di cassa di cui all'art. 99 del Tuir che si riferisce e solo alle imposte, ove deducibili, e ai contributi associativi.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 102 del 10/12/18</i></p>
<p><b>Scissione asimmetrica con attribuzione alla società beneficiaria di un patrimonio netto contabile negativo</b></p> <p>All'operazione di <b>scissione parziale non proporzionale</b> prospettata si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, co. 3, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e di cui all'art. 19-bis2, co. 7, del medesimo decreto, il quale prevede che le società beneficiarie della scissione effettuino la rettifica della detrazione IVA, qualora sussistano i presupposti richiamati dai commi precedenti dello stesso art. 19-bis2.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 101 del 6/12/18</i></p>
<p><b>ACE - norma antielusiva – incremento di partecipazione</b></p> <p>È stato ribadito che l'articolo 10, comma 3, lettera a), del decreto ACE prevede che la variazione in aumento di capitale proprio, che costituisce la base di calcolo del beneficio fiscale ACE, <b>non ha effetto fino a concorrenza "dei corrispettivi per l'acquisizione o l'incremento di partecipazioni in società controllate"</b> già appartenenti ai soggetti". L'intento perseguito dal legislatore è di impedire che uno stesso flusso finanziario, attraverso operazioni concatenate, accresca il capitale proprio di più entità giuridiche incluse nello stesso gruppo di imprese. In simili ipotesi, al fine di escludere gli effetti</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 99 del 6/12/18</i></p>

# Ordinary Assist

<p>contrastati dalla disciplina antielusiva di cui all'articolo 10 del decreto ACE, occorre <b>valutare</b> se i flussi finanziari legati alla cessione delle partecipazioni siano stati <b>impiegati in operazioni che hanno avuto l'effetto di creare base ACE</b> per ulteriori soggetti del medesimo gruppo di imprese.</p>	
<p><b>Consegna dichiarazione trasmessa per via telematica</b> È stato affermato che l'intermediario <b>può assolvere l'obbligo di "rilasciare" i documenti telematici</b> trasmessi attraverso i seguenti passaggi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• invio di una comunicazione tramite PEC con cui avvisare il contribuente che entro 30 giorni dal termine di presentazione all'Agenzia delle entrate i documenti telematici trasmessi sul portale dello Studio saranno a disposizione in apposita area riservata, fornendo le istruzioni per il download, la stampa e illustrando gli obblighi di conservazione degli stessi ai sensi di legge;</li> <li>• entro 30 giorni dal termine della presentazione all'Agenzia delle entrate della pubblicazione nell'area riservata al contribuente del documento telematico trasmesso, con relativa ricevuta di presentazione, affinché il contribuente possa assolvere, tramite la sottoscrizione e la conservazione, gli obblighi previsti dall'art. 3, co. 9 del D.P.R. n. 322 del 1998.</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 97 del 6/12/18</i></p>
<p><b>Servizi elettronici-senza rilascio di scontrino</b> È stato chiarito che <b>i servizi elettronici rientrano tra quelli esclusi dagli obblighi di certificazione</b>. Ne deriva, per la loro documentazione, che non solo non vi è obbligo di emettere fattura – fatta eccezione per l'eventuale richiesta del committente che agisce al di fuori dell'esercizio d'impresa, arte o professione, oppure quando lo stesso è soggetto passivo d'imposta – ma nemmeno scontrino o ricevuta fiscale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 96 del 6/12/18</i></p>
<p><b>Deduzione di interessi passivi maturati dalla holding</b> È stato chiarito che nonostante il mancato superamento dei parametri del test di vitalità in capo alla incorporata, previsti dal legislatore, e in considerazione del suo specifico "status" di holding pura, non si integra la situazione che la norma antielusiva intende colpire, poiché gli <b>interessi passivi indeducibili</b> acquisiti da X con la fusione <b>si accompagnano all'asset partecipativo</b> avente un valore di mercato di molto superiore a quello del beneficio fiscale.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 94 del 5/12/18</i></p>
<p><b>Fusione – requisiti di vitalità economica</b> L'art. 172 del Tuir prevede l'impossibilità di utilizzare da parte della incorporante le perdite della incorporata se questa è una bara fiscale. In un'ottica antielusiva, i requisiti minimi di vitalità economica della incorporata <b>debbono sussistere non solo nel periodo precedente a quello in cui è stata deliberata la fusione</b>, così come si ricava dal dato letterale, bensì debbono continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 93 del 5/12/18</i></p>
<p><b>Dichiarazione di successione rettificativa e correzione dell'errore materiale che non incide nella determinazione della base imponibile</b> Se una dichiarazione di successione contiene errori che non incidono nella determinazione della base imponibile, <b>è possibile presentare una dichiarazione rettificativa</b> e versare, per le formalità di trascrizione, le imposte catastale e ipotecaria in misura fissa ex art. 3 della Tariffa, allegata al D.lgs. n. 347/1990, la tassa ipotecaria, l'imposta di bollo e i tributi speciali.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 92 del 4/12/18</i></p>
<p><b>Scissione parziale asimmetrica di società semplice</b> L'operazione di scissione asimmetrica non comporta il conseguimento di <b>alcun vantaggio fiscale "indebito"</b> se ha lo scopo di consentire ai due distinti gruppi familiari di <b>proseguire l'attività di gestione degli immobili</b> secondo i rispettivi punti di vista. Resta</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 91 del 4/12/18</i></p>

# Ordinary Assist

<p>inteso che le operazioni di scissione societaria, sono assoggettate a registrazione, ai sensi dell'art. 4, co. 1, lett. b), della tariffa, parte prima, allegata al TUR di cui al d.P.R. n. 131 del 1986, con applicazione dell'imposta nella misura fissa di euro 200.</p> <p>Per quanto attiene alle imposte ipotecaria e catastale, si ritengono applicabili l'art. 4 della Tariffa allegata al TUIC e l'art. 10, co. 2, dello stesso TUIC, in base ai quali sono soggetti ad imposta nella misura fissa di 200 euro gli atti di fusione o di scissione di società di qualunque tipo.</p>	
<p><b>Prestazioni di servizi effettuate dagli Operatori socio sanitari - trattamento Iva</b></p> <p>L'operatore socio-sanitario <b>non rientra tra i soggetti abilitati all'esercizio</b> delle professioni sanitarie e quindi alle loro prestazioni si applica l'aliquota Iva ordinaria.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 90 del 3/12/18</i></p>
<p><b>Procacciamento della clientela e di conclusione di contratti di gioco a distanza - trattamento Iva</b></p> <p>L'attività di un Supervisor in favore della Alfa, avente finalità divulgativa, promozionale e organizzativa dei giochi a distanza offerti dalla società per mezzo dei Punti di commercializzazione (PVR) e caratterizzata da una serie ampia e articolata di prestazioni (tra cui l'organizzazione e il supporto dei punti di commercializzazione e il raccordo tra gli stessi punti e Alfa, la verifica dell'utilizzo del materiale promozionale da parte dei punti di commercializzazione e la formazione dei titolari dei predetti punti e del personale ad essi preposto) concretizza una prestazione che <b>solo in via mediata e indiretta può correlarsi alla conclusione dei contratti di conto di gioco</b> e, perciò, la relativa remunerazione risulta assoggettabile ad Iva con applicazione dell'aliquota ordinaria.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 89 del 3/12/18</i></p>
<p><b>Ace – incremento della base ACE a seguito di conferimenti da soggetti non residenti</b></p> <p>Una società italiana ottiene un conferimento da un proprio socio lussemburghese controllato indirettamente da sei Fondi costituiti sotto la forma di limited partnership e di separate limited partnership tutti localizzati nel Jersey. I conferimenti sono stati effettuati nel 2017 e, quindi, in data successiva a quella di entrata in vigore dell'accordo per lo scambio di informazioni. Pertanto, considerato che i fondi in questione sono regolamentati, in relazione ad essi trova applicazione l'esimente di cui al co. 4, lett. b), dell'art. 10 del Nuovo Decreto ACE e, quindi, una volta delimitato il perimetro del gruppo, <b>è necessario verificare</b> che, a fronte dell'immissione di denaro illustrata, <b>non vi sia stata una moltiplicazione dell'agevolazione</b> mediante apporti a catena infragruppo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 88 del 3/12/18</i></p>
<p><b>Differenza negativa (bargain purchase) risultante dalla fusione – IFRS 3</b></p> <p>La <b>differenza negativa</b> (bargain purchase) che emerge da un'operazione di fusione contabilizzata come provento di conto economico sulla base del principio contabile internazionale IFRS 3 "Aggregazioni aziendali", usando il cosiddetto "metodo dell'acquisto" ("purchase method"), <b>non assume alcuna rilevanza ai fini del computo dell'ACE</b>. Tale regola si desume dal generale principio di assicurazione di effetti analoghi nell'applicazione delle imposte sui redditi con particolare riferimento alle operazioni di fusione, in capo a soggetti IAS adopter rispetto a soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali, seguendo l'approccio giuridico-formale di questi ultimi, già emergente dal D.M. 1/4/09, n. 48, come successivamente confermato sia da parte della relazione illustrativa al D.M. 14/3/12 sia da parte della relazione illustrativa al D.M. 3/8/17 riguardanti l'agevolazione dell'ACE.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 16 del 12/12/18</i></p>
<p><b>Costi sostenuti per attività di ricerca commissionata a società residente dal socio unico statunitense</b></p> <p>Con la circolare n. 13/E del 2017 è stato chiarito che il soggetto commissionario residente che esegue attività di ricerca e sviluppo per conto dei committenti non</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, principio di diritto n. 15 dell'11/12/18</i></p>

# Ordinary Assist

<p>residenti viene ad essere equiparato, ai fini dell'agevolazione, al soggetto residente che effettua investimenti in attività di ricerca e sviluppo e, conseguentemente, ai fini della determinazione del beneficio spettante, non assume rilievo il corrispettivo contrattuale pattuito con il committente estero, ma la somma delle singole voci di spesa, analiticamente documentate, appartenenti alle categorie di costi ammissibili all'agevolazione, che rileveranno nel periodo di imposta del loro effettivo sostenimento, ai sensi dell'art. 109 del Tuir, e non già in quello di completamento della commessa o dello stato di avanzamento della stessa.</p> <p>La citata circolare precisa che la nuova disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui il contratto sia stipulato con una parte correlata (ad esempio, tra la società capo gruppo estera e la società controllata italiana dedita alle attività di ricerca e sviluppo), nonché nel caso in cui le spese agevolabili siano sostenute da una stabile organizzazione in Italia in esecuzione degli accordi intercorrenti con la casa madre estera.</p> <p>I predetti chiarimenti di prassi risultano applicabili all'ipotesi di attività di ricerca e sviluppo commissionata a società residente in Italia da società estera statunitense, che è socio unico della società commissionaria e alla quale la società commissionaria riaddebita i costi della suddetta attività di ricerca.</p> <p>Al riguardo si fa comunque presente che l'art. 8 del D.L. 12/7/18, n. 87/2018, (c.d. decreto dignità) ha stabilito, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data della sua entrata in vigore, che <b>non si considerano ammissibili al beneficio i costi sostenuti per l'acquisto</b>, anche in licenza d'uso, dei beni immateriali di cui al co. 6, lettera d) dell'art. 3, <b>derivanti da operazioni infragruppo</b>.</p>	
<p><b>ACE - Conferimenti provenienti da soggetti localizzati in territori non white listed</b></p> <p>Per ottenere la <b>disapplicazione della disciplina antielusiva ACE</b>, il contribuente sarà tenuto, dunque, a fornire tutte le informazioni atte a dimostrare, in modo inequivocabile, che i conferimenti ricevuti provengono, in ultima istanza, da un soggetto residente in un territorio white listed e che siano <b>assenti fenomeni di duplicazione dell'agevolazione</b>. L'indagine volta a dimostrare la provenienza ultima da soggetti white list dei conferimenti dovrà avere riguardo a tutte le somme provenienti dai soggetti non white list, comprese quelle eventualmente pervenute a costoro in forma di finanziamento e successivamente utilizzate per alimentare il conferimento che forma la base ACE della conferitaria residente.</p> <p>In assenza delle predette informazioni, non potendosi ritenere scongiurata la presenza di fenomeni di duplicazione del beneficio fiscale, l'istanza di disapplicazione non potrà essere accolta.</p>	<p><i>Principio di diritto n. 14 del 11/12/2018</i></p>
<p><b>Servizio di illuminazione elettrica con lampade votive gestito direttamente dai Comuni - trattamento Iva</b></p> <p>Lo svolgimento di tale servizio da parte del Comune è soggetto ad IVA, in conformità all'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 e, dunque, l'Ente locale è <b>tenuto in quanto soggetto passivo a tutti gli obblighi</b> previsti dal Titolo II del medesimo decreto, in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d'impresa o a esse equiparate.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 4 del 4/12/18 (consulenza giuridica)</i></p>
<p><b>Fornitura di energia elettrica per il funzionamento delle parti comuni dei condomini - Aliquota IVA</b></p> <p>Alla fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere applicata <b>l'aliquota ordinaria</b> sull'intera fornitura.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risposta n. 3 del 4/12/18 (consulenza giuridica)</i></p>

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
COMUNICAZIONI, STRUMENTI E UTILITÀ		
<b>TAX CREDIT LIBRERIE - Modalità e termini di fruizione</b> L'Agazia delle entrate verifica, per ciascun modello F24 ricevuto, che l'importo del credito d'imposta utilizzato non risulti superiore all'ammontare del credito complessivamente concesso all'impresa, al netto dell'agevolazione fruita attraverso i modelli F24 già presentati. Nel caso in cui l'importo del credito utilizzato risulti superiore al beneficio residuo, il relativo modello F24 è scartato e i pagamenti ivi contenuti si considerano non effettuati.		<i>Agenzia delle entrate, provvedimento n. 513615 del 12/12/18</i>
<b>Cambio valute del mese di novembre 2018</b> Accertate per il mese di novembre 2018, agli effetti delle norme dei Titoli I e II del Tuir che vi fanno riferimento, le medie dei cambi delle valute estere calcolati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia sulla base di quotazioni di mercato e, per alcune valute, rilevati contro Euro nell'ambito del SEBC.		<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore della direzione centrale normativa n. 18333 del 7/12/18</i>
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione del codice tributo per l'utilizzo, con F24, del credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati	"6894" denominato "TAX CREDIT LIBRERIE - credito d'imposta a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati - art. 1, co. 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 87 del 13/12/18</i>
CAUSALI TRIBUTO		
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causali contributo "EBIN" e "EDIL"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "EBIN" denominata "Ente Bilaterale E.Bi.N. - Ente Bilaterale Nazionale";</li> <li>• "EDIL" denominata "Cassa Edile Autonoma Nazionale - Artigianato ed Industria C.E.A.N.".</li> </ul>	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 86 del 12/12/18</i>
Modello F24 (sezione INPS) - soppressione causali contributo "MATA", "CADD" e "SADD"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "MATA" denominata "Aziende agricole OTI - importi anticipati per indennità di maternità a carico INPS";</li> <li>• "CADD" denominata "Recupero contributo addizionale CIGS";</li> <li>• "SADD" denominata "Sanzioni recupero contributo addizionale CIGS".</li> </ul>	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 85 del 7/12/18</i>

# Ordinary Assist

## L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA

<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b></p> <p><b>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo</b></li><li>• <b>Tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo</b></li><li>• <b>Codici utilizzati dagli agenti della riscossione - Enti Creditori/Beneficiari, codici Entrata e tipo Modello</b></li></ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/12 al 15/12</i></p>
--	---

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

<p><b>Riconoscimento del debito e imposta di registro: Consiglio nazionale del notariato</b>          Lo studio dei notai illustra la recente ordinanza n. 481/2018 della Cassazione in tema di tassazione del riconoscimento del debito ai fini dell'imposta di registro, secondo cui dal riconoscimento della natura di dichiarazione di scienza del <b>riconoscimento del debito</b> discende la <b>tassazione in misura fissa</b> con l'applicazione dell'art. 4, Tariffa, Parte seconda, D.P.R. n. 131/1986.          Da tale principio, secondo i notai, ne discende che, posto che appare corretta la tassazione in misura fissa anche al di fuori delle casistiche rientranti nell'ambito applicativo del principio di alternatività Iva/registro, essa può applicarsi anche ad ipotesi particolari come quelle dei riconoscimenti di debito nell'ambito degli accordi in esecuzione degli strumenti di composizione della crisi d'impresa.</p>	<p><a href="#">CNN, Studio n. 118-2018/T</a></p>
<p><b>Cooperative sociali: Consiglio nazionale del notariato</b>          Lo studio dei notai esamina la nuova disciplina delle cooperative sociali introdotta con il D.lgs. n. 112/2017, come modificata dal D.lgs. n. 95/2018.          In particolare, dopo aver approfondito il significato da attribuire al fatto che le cooperative sociali sono qualificate come imprese sociali di diritto, i notai hanno analizzato il tema della disciplina applicabile alle <b>cooperative sociali</b>, individuando quali <b>disposizioni del d.lgs. n. 112/2017</b> si applichino anche a tali soggetti, eventualmente adattate in ragione della preminenza su queste disposizioni della disciplina propria delle cooperative sociali, contenuta nella legge n. 381/1991 e nella normativa delle cooperative a mutualità prevalente.</p>	<p><a href="#">CNN, Studio n. 205-2018/I</a></p>
<p><b>A agevolazioni fiscali e amministrative per le imprese: Fondazione nazionale commercialisti</b>          Pubblicato un lavoro in cui i commercialisti illustrano le agevolazioni fiscali e le semplificazioni amministrative di cui possono fruire le imprese. In particolare, sono illustrate le agevolazioni relative a <b>start up innovative</b>, le <b>zone franche urbane</b>, le <b>zone economiche speciali</b> e le <b>reti d'impresa</b>.</p>	<p><a href="#">FNC, documento del 30/11/18</a></p>
<p><b>Categorie di quote di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano</b>          Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente la <b>nozione di categorie di quote</b> di s.r.l. PMI.</p>	<p><a href="#">CNM, massima n. 171</a></p>
<p><i>"Le categorie di quote delle s.r.l. PMI si caratterizzano per la circostanza di attribuire a tutti i loro possessori "diritti diversi" dai diritti spettanti agli altri soci e/o alle quote di altre categorie, ma al contempo uguali ai diritti spettanti alle quote della medesima categoria.</i></p> <p><i>Lo statuto può liberamente stabilire che le quote di ciascuna categoria:</i></p> <p><i>(i) abbiano tutte la medesima misura, essendo in tal caso necessario che la misura e il numero delle quote di ciascuna categoria costituiscano elementi dello statuto sociale, oppure</i></p> <p><i>(ii) siano di misura variabile e divisibile, al pari delle partecipazioni "individuali" secondo il regime legale ordinario delle s.r.l.</i></p> <p><i>Le quote di categoria possono appartenere a uno o più soci e possono coesistere sia con la presenza di partecipazioni individuali sia con la presenza di altre categorie di quote. Il medesimo soggetto può essere contemporaneamente titolare di una partecipazione individuale e di una o più quote di una o più categorie. La presenza di categorie di quote non impedisce alla società di attribuire diritti particolari a uno o più soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., tanto nell'ipotesi in cui essi siano titolari di una partecipazione individuale quanto nell'ipotesi in cui essi siano titolari solamente di quote di categoria.</i></p> <p><i>Il trasferimento delle quote di categoria è assoggettato, salvo diversa disposizione statutaria, alla medesima</i></p>	

# Ordinary Assist

*disciplina legale e statutaria applicabile al trasferimento delle partecipazioni sociali. Il trasferimento di quote di categoria comporta di regola il passaggio anche dei diritti diversi che caratterizzano la categoria medesima, mentre il trasferimento delle partecipazioni individuali non comporta di regola il passaggio dei diritti particolari eventualmente spettanti al socio alienante.*

## **Emissione di categorie di quote di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano**

**Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente le modalità e condizioni di emissione di categorie di quote di s.r.l. PMI.**

CNM, massima n. 172

*“In mancanza di diverse disposizioni dello statuto, l'emissione di nuove categorie di quote da parte di una s.r.l. PMI è deliberata dall'assemblea dei soci con le maggioranze richieste dalla legge o dallo statuto per le modificazioni statutarie, a condizione che sia rispettato il principio di parità di trattamento dei soci. Ciò può pertanto verificarsi qualora l'emissione di una nuova categoria di quote avvenga:*

- (i) in forza di un aumento del capitale sociale offerto in opzione ai soci in proporzione alle partecipazioni detenute;*
- (ii) in forza di conversione obbligatoria di una parte proporzionale di tutte le partecipazioni sociali già esistenti;*
- (iii) in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta a tutti i soci in proporzione alle partecipazioni detenute.*

*Qualora l'emissione di quote di categoria, pur essendo deliberata secondo una delle predette modalità, comporti l'attribuzione di diritti diversi suscettibili di pregiudicare i diritti particolari già spettanti a uno o più soci, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., essa richiede il consenso dei soci i cui diritti particolari vengono pregiudicati, a meno che lo statuto ne consenta la modificazione a maggioranza, ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c. Analogamente, qualora l'emissione di quote di categoria, pur sempre nell'ambito di una delle predette modalità, comporti l'attribuzione di diritti diversi suscettibili di pregiudicare i diritti diversi già spettanti a un'altra categoria di quote, essa richiede l'approvazione dell'assemblea dei titolari delle quote della categoria pregiudicata.*

*Resta in ogni caso ferma la possibilità che si configuri, in presenza dei presupposti previsti dalla legge, la causa di recesso prevista dall'art. 2473, comma 1, c.c., consistente nel "compimento di operazioni che comportano (...) una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma".*

*È invece richiesto, salvo diversa disposizione dello statuto, il consenso unanime di tutti i soci (o quanto meno dei soci in concreto pregiudicati) in caso di emissione di una nuova categoria di quote qualora non sia rispettato il principio di parità di trattamento, ed in particolare qualora l'emissione avvenga:*

- (i) in forza di un aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione;*
- (ii) in forza di conversione obbligatoria di una parte non proporzionale delle partecipazioni sociali già esistenti;*
- (iii) in forza di conversione facoltativa delle partecipazioni sociali già esistenti, offerta solo a una parte dei soci o comunque non in proporzione alle partecipazioni da essi detenute.”*

## **Diritti di categorie di quote di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano**

**Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente il contenuto dei diritti diversi delle categorie di quote di S.r.l. PMI.**

CNM, massima n. 173

*“Nella determinazione del contenuto delle quote di categoria delle s.r.l. PMI, ossia nella determinazione dei "diritti diversi" ad esse attribuiti, l'autonomia statutaria incontra sia i limiti generali desumibili dal sistema del diritto societario (quale ad esempio il divieto di patto leonino di cui all'art. 2265 c.c., che impedisce di configurare una categoria di quote del tutto prive del diritto agli utili o della partecipazione alle perdite) sia i limiti stabiliti dalla legge in materia di s.r.l. (quale ad esempio il necessario diritto di recesso al verificarsi di una delle cause inderogabili previste dall'art. 2473 c.c.).*

*I diritti diversi che connotano una categoria di quote possono avere ad oggetto la circolazione delle quote, tanto nel senso di attribuire solo a una categoria di quote il diritto previsto da una clausola limitativa della circolazione delle altre partecipazioni sociali (quale ad esempio il diritto di esercitare la prelazione in caso di*

# Ordinary Assist

alienazione di una di esse o il diritto di esprimere il gradimento), quanto nel senso di assoggettare solo una categoria di quote agli obblighi, oneri o soggezioni derivanti da tali clausole (come può ad esempio accadere qualora lo statuto preveda solo per una categoria di quote l'obbligo di concedere la prelazione ai titolari di un'altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati o il divieto di alienazione in mancanza di gradimento o la soggezione al diritto di riscatto spettante a un'altra categoria di quote o ad altri soci singolarmente individuati).

Resta in ogni caso ferma la possibilità di configurare, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, c.c., "diritti particolari" a favore di singoli soci, con uguale contenuto dei "diritti diversi" che connotano una categoria di quote, sia nelle s.r.l. PMI sia nelle s.r.l. non PMI.”.

**Categorie di quote a voto ridotto o maggiorato di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano**  
**Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente le categorie di quote a voto ridotto o maggiorato nelle S.r.l. PMI.**

CNM, massima n.  
174

“L'art. 26, comma 3, d.l. 179/2012 - là dove consente alle s.r.l. PMI di creare "categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che attribuiscono al socio diritti di voto in misura non proporzionale alla partecipazione da questi detenuta ovvero diritti di voto limitati a particolari argomenti o subordinati al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative" - rende altresì legittima la creazione di quote a voto maggiorato o a voto multiplo, nonché la previsione, in relazione alla misura o alla quantità di quote possedute da uno stesso soggetto, della limitazione o dello scaglionamento del diritto di voto.

La percentuale di capitale sociale rappresentata da tali categorie di quote, così come il numero dei voti esprimibili da ciascuna quota e la misura della maggiorazione del voto ad esse spettante, sono liberamente determinabili dallo statuto, non trovando applicazione i limiti imposti alle s.p.a. dall'art. 2351, commi 2 e 4, c.c. e dall'art. 127-quinquies TUF.”.

**Categorie di quote con diritto di opzione limitato di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano**  
**Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente le categorie di quote con diritto di opzione limitato o escluso nelle S.r.l. PMI.**

CNM, massima n.  
175

“I "diritti diversi" che contraddistinguono le categorie di quote nelle s.r.l. PMI possono consistere, anche o soltanto, nella limitazione o eliminazione di diritti del socio non insopprimibili per disposizione imperativa di legge o inderogabile inerente al tipo. Una categoria di quote nelle s.r.l. PMI può pertanto essere contraddistinta dalla limitazione o dall'assenza del diritto di sottoscrizione di aumenti di capitale a pagamento, salva l'osservanza dell'art. 2482-ter c.c.

E' insopprimibile il diritto di recesso del socio titolare di quote contraddistinte dalla limitazione o dall'assenza del diritto di sottoscrizione in caso di aumento di capitale a pagamento non offerto proporzionalmente a tale socio.”.

**Categorie di quote con limitato diritto di controllo di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano**  
**Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente le categorie di quote con limitazione dei diritti di controllo nelle S.r.l. PMI.**

CNM, massima n.  
176

“E' legittima la clausola statutaria della s.r.l. PMI che preveda limitazione o esclusione, per una o più categorie di quote, delle facoltà di informazione e consultazione previste dall'articolo 2476, comma 2, c.c. per il periodo in cui sia in essere, per obbligo legale o per decisione dei soci, la funzione di controllo sulla gestione.

Non può essere tuttavia escluso il diritto alla consultazione del libro soci, ove esistente, e del libro delle decisioni dei soci.”.

**Assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano**  
**Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente le assemblee speciali dei titolari di categorie di quote di S.r.l. PMI.**

CNM, massima n.  
177

Qualora una s.r.l. PMI abbia emesso una o più categorie di quote, l'assunzione di una decisione dei soci che

# Ordinary Assist

*pregiudica i diritti di una categoria deve essere approvata anche dai titolari delle quote di tale categoria. In mancanza di diversa disposizione dello statuto, l'approvazione viene rilasciata con deliberazione dell'assemblea speciale dei titolari delle quote della categoria interessata, secondo le maggioranze, le modalità e le forme previste dalla legge e dallo statuto per le deliberazioni assembleari di modifica dello statuto.*

*Lo statuto può comunque prevedere, anche in deroga a quanto sopra, che l'approvazione della decisione pregiudizievole richieda una maggioranza rafforzata dei titolari delle quote della categoria interessata o il loro consenso unanime. Lo statuto può altresì prevedere che l'approvazione della decisione pregiudizievole consegua non già a un'apposita deliberazione dell'assemblea speciale dei titolari delle quote della categoria interessata, bensì alla loro manifestazione del voto o del consenso nella stessa assemblea generale dei soci che assume la decisione pregiudizievole o in altra forma.*

*Si deve in ogni caso ritenere che, pur in assenza di una apposita clausola statutaria, l'assemblea generale possa validamente ed efficacemente deliberare, in unica sede, allorché consti l'intervento e il voto favorevole dei titolari della totalità delle quote della categoria che devono rendere l'approvazione, senza che sia necessaria un'apposita convocazione e/o una riunione separata dei soli soci titolari delle quote della categoria interessata.”.*

## **Emissione di quote di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano**

**Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente l'emissione e la sottoscrizione di quote proprie da parte di S.r.l. PMI.**

CNM, massima n. 178

*“Nelle s.r.l. PMI deve ritenersi legittima la deliberazione di aumento di capitale a titolo gratuito che preveda l'assegnazione di quote, anche di speciale categoria, a favore della società medesima, a condizione che*

- (i) l'assegnazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo o prestatori d'opera e servizi, e che*
- (ii) la delibera sia assunta, salva diversa disposizione dello statuto, con il voto unanime di tutti i soci.*

*Nelle s.r.l. PMI deve inoltre ritenersi legittima la delibera - assunta con le maggioranze di legge o di statuto - di aumento di capitale a pagamento in opzione che consenta, in sede di collocamento dell'importo, la sottoscrizione di quote proprie a condizione che*

- (i) la sottoscrizione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo o prestatori d'opera o servizi, e che*
- (ii) la sottoscrizione avvenga mediante imputazione a capitale di riserve disponibili.”.*

## **Acquisto di quote proprie da parte di S.r.l. PMI: Consiglio notarile di Milano**

**Il Consiglio notarile di Milano ha pubblicato la seguente massima concernente l'acquisto di quote proprie da parte di S.r.l. PMI.**

CNM, massima n. 179

*“Nelle s.r.l. PMI è legittimo l'acquisto di quote proprie a condizione che*

- (i) sia compiuto in attuazione di piani di incentivazione a beneficio di dipendenti, collaboratori o componenti dell'organo amministrativo o prestatori d'opera e servizi, e che*
- (ii) avvenga nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili quali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.*

*L'acquisto e la disposizione delle quote proprie devono essere autorizzati dai soci, ferma tuttavia la facoltà che tale autorizzazione sia contenuta in apposita clausola dello statuto.*

*Finché le quote restano in proprietà della società, il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre quote. Il diritto di voto è sospeso, ma le quote proprie sono tuttavia computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea.*